

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2018, n. 15-7036

**Assemblea ordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. del 13 giugno 2018 (prima convocazione) e del 20 giugno 2018 (seconda convocazione). Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la convocazione dell'assemblea ordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (holding di partecipazioni controllata dalla Regione Piemonte) prevista in data 13 giugno 2018 in prima convocazione ed occorrendo in data 20 giugno 2018 in seconda convocazione.

Preso atto che tale convocazione reca il seguente ordine del giorno:

1. Autorizzazione alla dismissione della quota detenuta in Ardea Energia Srl ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera a) dello statuto sociale;
2. Approvazione del Piano di risanamento aggiornato di SIT Srl 2018-2021 e autorizzazione ai nuovi impegni con gli Istituti di Credito-determinazioni conseguenti.

Dato che l'art. 10 comma 3 lettera a) dello statuto di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. prevede che all'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetti la competenza ad autorizzare le operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni.

Preso atto che:

- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. detiene una quota del 14,36% del capitale di Ardea Energia Srl (che per la restante parte è in mano privata) iscritta a bilancio per euro 1.672.000 e vanta verso la stessa un credito di circa euro 873.000 relativo ad un finanziamento soci fruttifero;
- Ardea Energia Srl (società che svolge la propria attività soprattutto nell'ambito dello sviluppo dell'illuminazione pubblica) ha sempre chiuso i bilanci in utile sin dalla sua costituzione (avvenuta nel 2008) e chiude il bilancio al 31 dicembre 2017 con un utile di euro 400.188 (euro 166.000 nel 2016 ed euro 202.000 nel 2015).

Considerato che il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate ai sensi della legge 190/2014, aggiornato a settembre 2017 ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016, dà atto che l'Assemblea dei soci di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. in data 17 gennaio 2017 (per la quale la Giunta regionale aveva fornito i necessari indirizzi al proprio rappresentante con D.G.R. n. 9 – 4565 del 16 gennaio 2017) aveva autorizzato la cessione della quota detenuta in Ardea Energia S.r.l.; tuttavia lo stesso Piano afferma che essendo mutate le condizioni al contorno, si è ritenuto di valutare altre strategie per la valorizzazione della partecipazione, processo attualmente in corso. Alla luce di quanto sopra l'opzione strategica è mutata in "cessione condizionata" al non avverarsi delle seguenti 2 condizioni:

1. ridefinizione delle linee di indirizzo societarie secondo gli orientamenti della Regione Piemonte, da recepire nel nuovo piano industriale, con particolare riferimento al riassetto della compagine azionaria, alla riorganizzazione dell'operatività societaria, alla razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni e all'individuazione dei settori di sviluppo degli investimenti con ripristino della soglia di redditività attesa;
2. adeguamento della "governance" alle previsioni inserite nel c.d. "decreto Madia" sulle società partecipate pubbliche (con riferimento al secondo comma, lett. b) dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.).

Preso atto che il suddetto adeguamento della "governance" non è avvenuto.

Preso atto altresì che:

- il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., in data 6 novembre 2017, ha deliberato di approvare una versione transitoria dei patti parasociali tra la stessa Finpiemonte Partecipazioni ed alcuni altri soci di Ardea Energia Srl, con la previsione, fra l'altro, di un'opzione PUT (opzione di vendita della propria partecipazione) a favore di tutti i soci non industriali (tra cui Finpiemonte Partecipazioni) e corrispondente opzione CALL (opzione di acquisto di partecipazione) a favore di altri soci;
- l'esercizio dell'opzione PUT è previsto entro 15 giorni dalla scadenza del 30 giugno 2018, l'esercizio dell'opzione CALL entro i 15 giorni successivi.

Dato che il prezzo della partecipazione conseguente alle descritte opzioni (PUT e CALL) è calcolato secondo quanto previsto negli stessi patti parasociali, e cioè al maggiore tra i due valori calcolati nel seguente modo:

- a) il capitale versato rivalutato annualmente di un interesse pari al tasso "Euribor 6 mesi" del 1° gennaio vigente ciascun anno, detratti gli eventuali dividendi distribuiti, capitalizzati annualmente alle medesime condizioni;
- b) il valore attuale netto dei flussi di cassa operativi rimanenti, stabilito da un perito indipendente scelto di comune accordo tra le parti, ovvero, per il caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino:
  1. considerando la vita utile di ciascun impianto, posseduto direttamente dalla società ovvero tramite le sue partecipate pari alla durata degli incentivi di GSE/Authority ove previsti;
  2. attualizzando i flussi al WACC (costo medio ponderato del capitale), relativamente ad ogni progetto, maggiorato di uno spread del 2%;
  3. sottraendo l'indebitamento finanziario netto al momento dell'esercizio dell'Opzione e gli utili già distribuiti (capitalizzati annualmente al tasso "Euribor 6 mesi" del 1° gennaio, vigente ciascun anno).

Preso atto che:

- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha calcolato il prezzo della propria partecipazione in Ardea Energia Srl secondo il criterio sub a), pari a euro 1.601.920 (inferiore del 4% al valore di carico a bilancio), cui va aggiunto il valore di cessione di un credito relativo ad un finanziamento soci fruttifero pari a euro 886.449 (comprensivo degli interessi maturati), per un totale di euro 2.488.369;
- il suddetto prezzo è inferiore al valore peritale a cui l'Assemblea dei soci di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. in data 17 gennaio 2017 (di cui in precedenza) aveva autorizzato la cessione della quota detenuta in Ardea Energia S.r.l., a causa del venir meno di una previsione di plusvalore relativa ad iniziative inerenti le reti gas metano (non realizzatesi) e di sopravvenute rettifiche di due partecipazioni di Ardea Energia S.r.l.;
- resta da calcolare il prezzo della partecipazione di Finpiemonte Partecipazioni in Ardea Energia secondo il criterio sub b), che, per quanto detto, sarà effettivamente praticato solo se superiore a quello risultante dal criterio sub a).

Preso atto che:

- in data 13 giugno 2018 è scaduto il termine previsto dal Bando di gara per la cessione della partecipazione in Ardea Energia, pubblicato da Finpiemonte Partecipazioni sul proprio sito e su alcuni quotidiani;
- entro tale termine non sono pervenute offerte.

Preso atto che Finpiemonte Partecipazioni ha commissionato la revisione della perizia della propria partecipazione in Ardea Energia alla stessa società che l'aveva redatta, e che il valore revisionato risulta pari a euro 1.765.076, cui va aggiunto il valore di cessione di un credito relativo

ad un finanziamento soci fruttifero pari a euro 886.449 (analogamente a quanto previsto con l'esercizio dell'opzione PUT), per un totale di euro 2.651.525.

Ritenuto, in qualità di azionista controllante, di proporre all'assemblea di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di esercitare l'opzione PUT di cui sopra, secondo la procedura ed alle condizioni descritte.

Posto, per quanto riguarda il punto 2. all'ordine del giorno, che SIT Srl è una società controllata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (che ne detiene il 99,60% delle quote del capitale sociale) e quindi, indirettamente, dalla Regione Piemonte, e che opera nella riqualificazione urbanistica mediante interventi di recupero edilizio e nuova edificazione, nella reindustrializzazione di siti produttivi esistenti e nella realizzazione di aree industriali attrezzate ed infrastrutture connesse per l'industria, l'artigianato e la logistica.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 14 – 3467 del 13 giugno 2016, 15 – 3525 del 27 giugno 2016 e 17 – 3560 del 4 luglio 2016.

Considerato l'art. 10 commi 3 lett. a) dello Statuto di Finpiemonte Partecipazioni in materia di competenze dell'Assemblea dei Soci (assunzioni e dimissioni di partecipazioni) e lett. b) (operazioni di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del patrimonio netto);

Preso atto che, stante il combinato disposto delle suddette deliberazioni, nel luglio 2016 l'assemblea dei soci di SIT Srl, con il voto determinante del socio Finpiemonte Partecipazioni, ha approvato il Piano di risanamento della stessa SIT Srl, con scadenza nel 2018, comprendente anche la postergazione di un credito regionale nei confronti di SIT, pari a circa euro 12,8 mln, e di un credito di Finpiemonte Partecipazioni nei confronti della stessa SIT, pari a circa euro 15,5 mln.

Dato che, con le suddette deliberazioni, la Regione Piemonte ha altresì autorizzato Finpiemonte Partecipazioni a rilasciare una lettera di *patronage* fino ad un importo massimo pari al 90% del debito di SIT verso gli istituti di credito.

Preso atto che:

- causa il lento andamento delle vendite di immobili è concreto il rischio che SIT non riesca ad adempiere autonomamente, entro il 2018, al pagamento del debito residuo verso i creditori finanziari, i quali potranno escutere l'attuale garanzia fornita da Finpiemonte Partecipazioni, sino all'importo massimo di euro 9.528.900;
- tuttavia, anche a seguito della presenza di manifestazioni di interesse, SIT ha raggiunto una nuova intesa con gli istituti bancari creditori, che rende possibile la rinegoziazione del Piano di risanamento di cui sopra ed il suo aggiornamento al periodo 2018-2021;
- detto accordo avrà come effetto immediato una dilazione temporale che consentirà presumibilmente migliori condizioni di vendita (con conseguenti possibili maggiori ricavi) degli immobili e, di conseguenza, un più rapido rimborso dei debiti ad oggi già contratti con gli istituti di credito;
- le azioni di contenimento dei costi di SIT, già previste nel Piano di risanamento 2016-2018, afferenti i servizi e le consulenze, i compensi agli organi sociali (amministrazione affidata ad un Amministratore Unico) ed il funzionamento della struttura (con previsione di diminuzione dell'organico e di trasferimento in altra sede meno costosa), produrranno effetti positivi già nel 2018.

Preso atto altresì che l'ipotesi di rinegoziazione prevede:

- la postergazione al 2021 del credito di Finpiemonte Partecipazioni verso SIT (nel frattempo passato all'importo di euro 16.587.154);
- per quanto riguarda il credito vantato dalla Regione Piemonte (di cui sopra, per fondi concessi in base all'Accordo di programma finalizzato alla salvaguardia dell'insediamento produttivo ex-Embraco di Riva presso Chieri), ad oggi già postergato al 2018, che le eventuali somme rinvenienti dall'iniziativa cui il credito si riferisce verranno trattenute da SIT e non utilizzate al ristoro dei creditori sino al termine del periodo coperto dal Piano di risanamento, per poi essere successivamente restituite alla Regione Piemonte;
- la garanzia, da parte di Finpiemonte Partecipazioni, della copertura dei costi operativi di SIT e del pagamento degli interessi maturati durante l'attuazione del suddetto Piano di risanamento: nello specifico, tale disponibilità si tradurrebbe in un supporto finanziario, qualora SIT non potesse provvedervi autonomamente, sino ad un massimo di euro 1.500.000 nell'arco di tre anni, a partire dal 2019;
- l'integrazione della lettera di *patronage* già rilasciata da Finpiemonte Partecipazioni di cui sopra, offrendo una garanzia annuale minima di rimborso del debito di SIT verso gli istituti di credito, fermo restando l'importo massimo già garantito.

Posto che l'integrazione della lettera di *patronage* conterrebbe le seguenti previsioni:

- rimborso minimo annuale garantito pari ad euro 2.500.000 nel 2018, euro 2.200.000 nel 2019, euro 2.200.000 nel 2020 ed euro 2.628.900 nel 2021;
- qualora le vendite immobiliari consentissero di rimborsare importi superiori alla garanzia annuale minima, nulla sarà dovuto da Finpiemonte Partecipazioni, anche per gli anni successivi;
- qualora Finpiemonte Partecipazioni rimborsasse gli importi minimi garantiti e nell'anno di riferimento o in anni successivi si verificassero vendite immobiliari per l'importo minimo previsto dal Piano di risanamento, le anticipazioni effettuate verranno decurtate dalle scadenze successive.

Dato che i principali rischi derivanti da un'eventuale mancata rinegoziazione dell'accordo tra SIT ed i creditori finanziari come sopra descritta sono così sintetizzabili:

- Rischio di escussione della garanzia derivante dal *patronage*: riguarda la lettera di *patronage* rilasciata in favore di SIT; il rischio di escussione si realizzerebbe nell'ipotesi di mancata rinegoziazione del piano di risanamento: infatti, in tal caso, è ipotizzabile che SIT non riesca ad adempiere autonomamente entro il 2018 al pagamento del debito residuo verso i Creditori Finanziari, i quali potranno così escutere l'attuale garanzia fornita da Finpiemonte Partecipazioni.
- Rischio contrattuale AIP "Ex-Pininfarina": riguarda il contratto di associazione in partecipazione sottoscritto nel 2010 ed è relativo alla clausola di salvaguardia ivi prevista a favore di SIT; il rischio contrattuale si realizzerebbe nell'ipotesi di mancata rinegoziazione del piano di risanamento e, quindi, di successiva attivazione delle procedure ex L. Fall. (concordato/fallimento) a causa del conclamato stato di insolvenza.
- Rischio operativo: riguarda il nuovo piano vendite ipotizzato; il rischio operativo si realizzerebbe nell'ipotesi di mancata attuazione del piano vendite, tale per cui l'insufficienza di flussi finanziari in entrata sia tale da non consentire, in un determinato anno, non solo il rimborso del debito, ma anche e soprattutto l'operatività societaria (impossibilità di sostenere i costi di funzionamento): infatti, in tal caso, è ipotizzabile l'aggravamento dello stato di crisi di SIT ed il conseguente avvio di procedure ex L. Fall., a causa del conclamato stato di insolvenza.
- Rischio svalutazione: riguarda le poste presenti nel bilancio di Finpiemonte Partecipazioni, nello specifico la partecipazione in SIT ed i crediti derivanti dagli apporti in denaro effettuati nei contratti di associazione in partecipazione; il rischio svalutazione si realizzerebbe in caso di attivazione di procedure ex L. Fall., a causa del conclamato stato di insolvenza.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di esprimersi favorevolmente alla postergazione dei crediti della Regione Piemonte e di Finpiemonte Partecipazioni verso SIT, nonché all'integrazione della lettera di *patronage* già rilasciata da Finpiemonte Partecipazioni (argomenti già trattati nelle precedenti deliberazioni della Giunta regionale, citate in precedenza) nei termini sopra descritti.

Ritenuto altresì che la necessità (ai fini dell'efficacia del piano di risanamento) di prevedere, da parte di Finpiemonte Partecipazioni, la copertura dei costi operativi di SIT e del pagamento degli interessi maturati durante l'attuazione del suddetto Piano di risanamento, nei termini sopra descritti, debba essere valutata, per competenza, dal Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, essendo le garanzie e la postergazione di cui al piano di risanamento SIT iscritte nel bilancio di Finpiemonte Partecipazioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'assemblea ordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. prevista in data 13 giugno 2018 in prima convocazione ed occorrendo in data 20 giugno 2018 in seconda convocazione, in tema di autorizzazione alla dismissione della quota detenuta in Ardea Energia Srl e di approvazione del Piano di risanamento aggiornato di SIT Srl 2018-2021 e autorizzazione ai nuovi impegni con gli Istituti di Credito;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 dell'al.r. 22/2010.

(omissis)